

LEGGE REGIONALE MOLISE 21 dicembre 1977 n. 48
Istituzione dei comprensori nella regione Molise.
(B.U.R. n. 24, 31 dicembre 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Finalità

La regione Molise, in attuazione dei principi contenuti negli articoli 3, 59 e 61 del proprio statuto, ripartisce il territorio regionale in comprensori, quali ambiti territoriali unitari di programmazione e di pianificazione.

Art. 2
Delimitazione

Il consiglio regionale approva con legge la delimitazione dei comprensori di cui all'articolo precedente, con le procedure di cui al successivo art. 3, in modo che nel rispetto delle attribuzioni proprie dei comuni, delle province e delle comunità montane:

- a) consentano il riequilibrio tra le diverse zone della Regione e comprendano aree con caratteristiche e possibilità economiche diverse;
- b) corrispondano ad aree nelle quali è possibile e conveniente localizzare la maggior parte delle attività economiche e dei servizi sociali, ai quali può accedere una data popolazione;
- c) abbiano un'estensione territoriale adeguata alle esigenze della programmazione economica e dell'assetto territoriale;
- d) comprendano l'intero territorio di un comune e di una o più comunità montane e salvaguardino, per quanto possibile, gli ambiti territoriali degli altri organismi sub-regionali.
- e) garantiscano un'ampia ed articolata partecipazione della popolazione alla definizione ed alla gestione delle scelte programmatiche coordinando i diversi livelli di decisione;
- f) aggregino i comuni in modo da non frazionare il territorio e collegando lo sviluppo dei centri minori alle strutture urbane più consistenti;
- g) verifichino la validità delle attuali perimetrazioni delle comunità montane, operando eventuali miglioramenti.

Art. 3
Attuazione

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, predisponde una proposta di massima di articolazione del territorio regionale in comprensori.

Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento di giunta nel Bollettino ufficiale della Regione, le province territorialmente interessate, le comunità montane e i comuni fanno pervenire i propri pareri alla giunta regionale.

La giunta regionale, nei trenta giorni successivi al termine di cui al precedente comma, trasmette al consiglio regionale perché deliberi ai sensi del precedente art. 2, la proposta definitiva di delimitazione dei comprensori, insieme ai pareri acquisiti dagli enti innanzi individuati.

La legge regionale di delimitazione dei comprensori in applicazione del criterio riportato al punto g) dell'art. 2 modifica i confini delle comunità montane interessate.

Le stesse procedure sono seguite per ogni eventuale modifica all'articolazione comprensoriale richiesta da esigenze di programmazione regionale.

L'ambito territoriale di ogni attività amministrativa regionale dovrà essere congruente con il comprensorio.

Art. 4

Attività

L'organismo comprensoriale:

- a) partecipa alla formazione ed all'aggiornamento del programma di sviluppo socio-economico regionale, ed ai programmi ed ai piani generali e settoriali della Regione, formulando pareri e proposte;
- b) adotta, in armonia con le indicazioni programmatiche regionali, il piano di sviluppo socio-economico ed il piano territoriale del comprensorio;
- c) esprime pareri sulla conformità a piani di cui alla lettera b) dei programmi di intervento e delle opere di rilevanza comprensoriale di competenza degli enti locali;
- d) trasmette alla Regione relazioni periodiche sullo stato di attuazione dei piani e di ogni altro intervento connesso con l'ambito comprensoriale;
- e) promuove la partecipazione delle forze sociali, sindacali ed economiche alla vita del comprensorio e degli enti locali ivi rappresentati;
- f) garantisce la più ampia informazione sulla propria attività attraverso la pubblicità delle sedute e l'uso degli organi di informazione;
- g) assicura l'esercizio di ogni altra attribuzione ad esso comunque derivante;
- h) coordina i servizi sociali e scolastici, sulla base della programmazione ospedaliera e delle indicazioni dei distretti scolastici, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 5

Organi

In ciascun comprensorio è istituito un organismo comprensoriale, che si articola in un'assemblea, un comitato esecutivo ed un presidente.

Art. 6

Assemblea

Sono membri di diritto dell'assemblea comprensoriale:

- a) il presidente di ciascuna provincia il cui territorio ricada anche parzialmente nel comprensorio;
- b) i componenti del consiglio delle comunità montane, ricomprese nel territorio del comprensorio;
- c) i sindaci dei comuni non facenti parte di comunità montane.

Sono membri elettivi:

- d) tre membri dei consigli provinciali di cui uno appartenente alle minoranze, per ciascuna provincia il cui territorio ricade anche parzialmente nel comprensorio;
- e) due consiglieri comunali (di cui uno delle minoranze) per i comuni non montani con meno di cinquemila abitanti;
- f) cinque consiglieri comunali (di cui due delle minoranze) per i comuni non montani con meno di quindicimila abitanti;
- g) otto consiglieri comunali (di cui tre delle minoranze) per i comuni non montani con meno di trentamila abitanti;
- h) dieci consiglieri comunali (di cui quattro delle minoranze) per i comuni non montani con popolazione superiore.

I consiglieri provinciali e comunali sono eletti da ciascun consiglio provinciale e comunale tra i consiglieri designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza.

Art. 7

Durata, insediamento, rinnovo, cessazione delle assemblee

L'assemblea dura in carica cinque anni.

Gli enti interessati fanno pervenire i nominativi dei componenti l'assemblea, di propria competenza, entro i termini che il consiglio regionale fissa contestualmente alla delimitazione di ciascun comprensorio, al presidente della giunta regionale, che convocherà entro 15 giorni l'assemblea, fissando anche la seduta della stessa.

La prima seduta è provvisoriamente presieduta dal sindaco del comune ove ha luogo la prima riunione.

I rappresentanti dei comuni che costituiscono le comunità montane, sono eletti nel numero e con i criteri fissati dall'art. 6, lettere e), f), g) e h) della presente legge.

Sono soppressi i comma terzo, quarto e quinto dell'art. 8 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11.

Le province e i comuni non montani eleggono i propri rappresentanti presso il comprensorio entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui all'art. 2 della presente legge.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni montani per i quali è modificato il criterio di rappresentanza ai sensi del precedente art. 6, integrano i propri rappresentanti presso la comunità montana di appartenenza.

In sede di prima applicazione negli enti locali retti a gestione commissariale i rappresentanti elettivi nell'assemblea sono nominati dal commissario e restano in carica fino a quando l'assemblea consiliare successivamente eletta non provveda alla loro sostituzione.

Ciascun comune e ciascuna provincia, dopo il rinnovo dei rispettivi consigli, provvedono a eleggere, nella seduta immediatamente successiva a quella dell'elezione del presidente della provincia o del sindaco e della giunta, i propri rappresentanti in seno all'assemblea.

A seguito di scioglimento di un consiglio comunale o provinciale, i relativi membri eletti nell'assemblea comprensoriale, restano in carica fino alla loro sostituzione.

In caso di morte, decadenza, dimissioni o di permanente impedimento dei membri elettivi dell'assemblea, i consigli comunali o provinciali provvedono, alle relative sostituzioni nel termine di 30 giorni dalla notizia della vacanza.

La perdita del possesso dei requisiti richiesti per l'elezione nell'assemblea comporta la decadenza automatica ed immediata della carica di componente dell'assemblea stessa.

Nella prima fase di applicazione della presente legge, l'assemblea decade in coincidenza con le prime elezioni generali amministrative.

Art. 8

Compiti

Spetta all'assemblea:

- a) eleggere tra i propri membri il Presidente dell'organismo comprensoriale ed i membri del comitato esecutivo;
- b) adottare il regolamento interno di cui al successivo art. 12;
- c) adottare il piano di sviluppo economico-sociale;
- d) adottare il piano territoriale;
- e) formulare i pareri e le proposte di cui all'art. 4, punto a), della presente legge;
- f) esercitare, in generale, ogni altra attribuzione eventualmente demandata dalle leggi all'organismo comprensoriale;
- g) ratifica i provvedimenti adottati dal comitato esecutivo.

Le delibere di cui ai punti b), c) e d) sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea.

Art. 9

Convocazione e deliberazioni

L'assemblea è di norma convocata almeno due volte all'anno dal presidente, su proposta e con l'ordine del giorno fissato dal comitato esecutivo.

Quando vi sia richiesta motivata da parte di almeno 1/5 dei componenti l'assemblea, il presidente deve altresì disporre la convocazione, entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta stessa, nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Le sedute dell'assemblea sono valide con la presenza di metà più uno dei suoi componenti.

Art. 10
Presidenza

Il presidente dell'assemblea presiede anche il comitato esecutivo, ne coordina l'attività con quelle dell'assemblea, rappresenta a tutti gli effetti l'organismo comprensoriale ed esercita le altre attribuzioni demandategli dal regolamento e dalle leggi.

Art. 11
Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è composto:

- dal presidente;
- da otto membri dell'assemblea.

Il comitato predispose gli atti da sottoporre all'assemblea; dirige gli Uffici dell'organismo comprensoriale; svolge le altre funzioni demandategli dal regolamento o dalle leggi.

L'assemblea elegge, come suo primo atto, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente e, successivamente, il comitato esecutivo.

Art. 12
Revoca

Il presidente, il comitato esecutivo o alcuno dei suoi membri possono essere revocati dal loro ufficio congiuntamente o separatamente a seguito di proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea comprensoriale.

La revoca deve avvenire con il voto favorevole, reso a scrutinio segreto, della maggioranza dei componenti l'assemblea.

La proposta di revoca deve essere posta in discussione entro quindici giorni dalla presentazione negli uffici di segreteria.

Art. 13
Regolamento interno

Entro due mesi dalla prima riunione, l'assemblea dell'organismo comprensoriale delibera il proprio regolamento contenente disposizioni relative a:

- a) la sede dell'organismo comprensoriale;
- b) la struttura ed il funzionamento degli uffici comprensoriali, tra i quali sarà previsto l'ufficio tecnico per i piani;
- c) le modalità per il funzionamento dell'assemblea e del comitato;
- d) le attribuzioni dell'assemblea, del comitato esecutivo e del presidente, nell'ambito delle norme della presente legge.

Il regolamento di cui al presente articolo è approvato dal consiglio regionale entro sessanta giorni dalla sua presentazione allo stesso.

Art. 14
Piano socioeconomico

Il piano di sviluppo socio-economico comprensoriale, in relazione agli indirizzi della programmazione regionale, definisce:

- fabbisogni sociali e le relative priorità d'intervento;
- le iniziative ritenute più idonee per lo svolgimento dei diversi settori produttivi;
- le iniziative da assumere per la tutela e la migliore utilizzazione del territorio.

La Regione, di norma, articola i propri piani generali e settoriali a livello comprensoriale tenendo conto degli obiettivi e delle scelte contenuti nei piani comprensoriali.

I piani socio-economici costituiscono il quadro di riferimento per i programmi e gli interventi delle province, delle comunità montane e dei comuni, dei loro consorzi, degli altri enti pubblici e privati nel comprensorio.

La giunta regionale fornirà dati ed elementi utili per la formazione dei piani e dei programmi di cui al presente articolo e del successivo art. 15.

Art. 15

Piano territoriale

Il piano territoriale comprensoriale, coordinato e coerente con quello socio-economico e con il piano urbanistico territoriale deve riguardare l'intero territorio di ciascun comprensorio ed indicare:

le specificazioni territoriali degli interventi regionali, le previsioni globali degli insediamenti ed attrezzature pubbliche e collettive di rilevanza comprensoriale e la loro localizzazione territoriale;

la definizione della principale rete di viabilità extraurbana e del trasporto pubblico;

la destinazione d'uso delle varie zone in termini di funzioni, vincoli e norme con la indicazione di quelle riservate alle espansioni dei centri urbani;

le indicazioni dei vincoli idrogeologici esistenti ai sensi del decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, con le proposte degli eventuali ampliamenti o completamenti;

la proposta di ulteriori perimetri di immobili da sottoporre all'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Al piano territoriale si applicano le disposizioni tutte di cui al precedente articolo.

E' abrogato l'art. 16 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, nella parte in cui prevede, per le comunità montane, l'obbligo di dotarsi di un piano urbanistico.

Art. 16

Redazione ed approvazione dei piani

Il progetto del piano socio-economico, adottato dall'assemblea, a cura del presidente del comprensorio viene rinviato ai comuni, alle comunità montane ed alle province interessate, che ne cureranno la pubblicazione, entro tre giorni dal ricevimento, rispettivamente nell'albo pretorio e nel Foglio degli annunci legali, per quindici giorni.

Entro i successivi quaranta giorni i predetti enti con atto consiliare formuleranno le proprie osservazioni, tenuto conto anche delle indicazioni ad essi pervenute da singoli gruppi ed associazioni.

Entro i successivi novanta giorni, l'assemblea del comprensorio, alla luce delle osservazioni presentate, adotta definitivamente il piano.

Entro quindici giorni dall'adozione definitiva del piano il presidente ne cura l'invio alla giunta regionale, che, entro trenta giorni esercita, ai sensi dell'art. 32 dello statuto della Regione, l'iniziativa della legge regionale di approvazione del piano.

Art. 17

Personale

Il personale addetto al funzionamento dell'organo comprensoriale è formato da dipendenti comandati dalla Regione, dalle comunità montane e dagli enti locali.

Si potrà anche ricorrere a consulenze ed incarichi professionali o di studio, ove si richiedano particolari competenze tecniche ed organizzative, a condizioni e per periodi determinati.

Le spese per il funzionamento degli organismi comprensoriali sono a carico della Regione nell'ambito degli stanziamenti di cui al successivo art. 19. Con il provvedimento regionale relativo al finanziamento degli organismi comprensoriali saranno stabilite le modalità per il rimborso delle spese sostenute dai componenti le assemblee per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 18

Sedi ed uffici

Nella loro prima fase di attività gli organismi comprensoriali possono utilizzare sedi ed uffici degli enti locali interessati.

Art. 19
Finanziamento

Gli oneri derivanti dalla presente legge per il finanziamento degli organismi comprensoriali e per il rimborso di spese di personale agli enti locali partecipanti, a partire dal 1978 saranno iscritti, con legge di bilancio, su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa denominato: "Contributi per il funzionamento degli organismi comprensoriali e per il rimborso delle spese di personale posto a loro disposizione dagli enti locali partecipanti".

Art. 20
Pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.